



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Pressati dai colleghi giustamente preoccupati dei prossimi adempimenti previsti dal REGOLAMENTO UE 2016/679 in tema di privacy in scadenza il 25 maggio 2018 e nelle more dell'incontro con il MIUR del prossimo 18 maggio cui, dopo sollecite richieste della DIRIGENTISCUOLA, forniamo prime indicazioni sugli adempimenti in fieri **cui seguirà nei prossimi giorni, anche in funzione dell'esito del su citato incontro, un planning di dettaglio con annessa modulistica e documentazione.** Non mancando di evidenziare nel contempo che, a fronte di una mole inenarrabile di adempimenti il MIUR ad oggi non ha ancora fornito alcuna indicazione operativa che possa in qualche maniera supportare le istituzioni scolastiche in questa delicata fase di implementazione del nuovo regolamento che manderà in cantiere l'ancora vigente codice privacy di cui al D.Lgs.196/2003. Nella giornata di domani la DIRIGENTISCUOLA si farà portavoce di quanto già chiaramente espresso in precedente comunicato ed in particolare:

- prevedere una consistente proroga alla scadenza del 25 maggio;
- impartire indicazioni operative di dettaglio per l'attuazione del GDPR;
- stanziare appositi fondi per stipulare contratti con provider esterni capaci di garantire la gestione dei dati e le conseguenti procedure attuative nella massima sicurezza ed efficienza.

Nelle more, di seguito forniamo una mappa operativa degli adempimenti da mettere in atto, che possono racchiudersi in due grandi categorie:

A. AGGIORNAMENTI AL VIGENTE CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI AL D.LGS. 196/2003:

A1) INFORMATIVE

A2) NOMINE AI RESPONSABILI ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;

B. NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO UE 2016/679:

B1) Predisposizione del REGISTRO TRATTAMENTO DATI;

B2) Predisposizione del REGISTRO DELLE VIOLAZIONI;

B3) Nomina del RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Data Protection Officer – DPO)



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



A. AGGIORNAMENTI AL VIGENTE CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI AL D.LGS. 196/2003.

A1) INFORMATIVE

Il Regolamento UE enfatizza l'uso dell'**informativa** nei confronti di studenti (specie se trattasi di minori), famiglie, dipendenti, fornitori, prevedendo che le stesse siano chiare, semplici, e comprensibili. Ribadisce, nel contempo, la non necessità del *consenso/autorizzazione/liberatoria*, ove gli adempimenti che la scuola in qualità di ente pubblico adotti, siano previsti da una norma di legge e necessari per l'espletamento di attività istituzionali. L'indicazione è tener fede al principio di *necessità* per il trattamento e diffusione dei dati comuni (preferibilmente con *pseudonimizzazione*), ed a quello di *indispensabilità* per il trattamento e diffusione dei dati sensibili e giudiziari, ora individuati nell'art.9 del regolamento UE.

Cosa devono fare le scuole? Devono aggiornare le vecchie informative con quelle previste dal Regolamento UE 2016/679. Nello specifico:

- A1a) INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE -Ex.Art.13 del D.Lgs.196/2013 ed Art.13 regolamento UE 2016/679;
- A1b) INFORMATIVA AL PERSONALE -Ex.Art.13 del D.Lgs.196/2013 ed Art.13 regolamento UE 2016/679;
- A1c) INFORMATIVA AI FORNITORI -Ex.Art.13 del D.Lgs.196/2013 ed Art.13 regolamento UE 2016/679;

A2) NOMINE AI RESPONSABILI ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il secondo gruppo di adempimenti riguarda le nomine delle cd. figure sensibili:

A2a) RESPONSABILE *interno* DEL TRATTAMENTO DEI DATI;

Questa figura deve essere individuata all'interno di figure apicali dell'organigramma scolastico. Leggasi il DSGA. Ad oggi, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo codice privacy italiano, tale



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



incarico può essere formalizzato al DSGA all'interno della nomina come incaricato, conferendogli una delega di compiti e poteri più ampia.

A2b) RESPONSABILE *esterno* DEL TRATTAMENTO DEI DATI;

Fermo restando che la proprietà dei dati è sempre e comunque dell'istituzione scolastica, questa figura non può che coincidere con le aziende (software house) che gestiscono i pacchetti informatici scolastici (ARGO, AXIOS, SPAGGIARI etc. etc.). Si procederà alla formalizzazione dell'incarico a tanti responsabili esterni quanti sono i gestori software della scuola. Anche se non sono previste incompatibilità a monte, si sconsiglia di individuarlo nella figura dell'amministratore di sistema.

A2c) INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI;

Sono persone fisiche autorizzate dal titolare o dal responsabile a compiere operazioni di trattamento dei dati. Il regolamento europeo non prevede espressamente la figura dell'incaricato, ma non ne esclude la nomina, facendo riferimento a persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile. Devono essere persone fisiche interne all'istituzione scolastica.

B. NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO UE, RICONDUCIBILI SOSTANZIALMENTE A 3 ADEMPIMENTI:

Le novità introdotte dal regolamento UE 2016/679 sono riconducibili a 3 adempimenti:

B1) Predisposizione del REGISTRO TRATTAMENTO DATI (Art.30 REGOLAMENTO UE);

La normativa prevede l'obbligatorietà del registro quando si vi è la presenza di almeno 250 dipendenti, o se si trattano dati *sensibili* e *giudiziari*. Cosa quest'ultima molto ricorrente nelle istituzioni scolastiche. Tale registro va dunque redatto, non pubblicato, ed aggiornato in fieri. Nello stesso bisognerà fare menzione non del singolo trattamento, ma di tante tipologie di trattamento, quanti sono i dati trattati. Si può fare riferimento alle macroaree previste dal D.M. 305/2006: personale in servizio, gestione contenzioso, organi collegiali, alunni-iscrizioni, alunni-attività didattica, bilancio e contabilità, rapporti scuola-fornitori.



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



B2) Predisposizione del REGISTRO DELLE VIOLAZIONI (Artt.33-34 REGOLAMENTO UE);

E' un registro nel quale andranno annotati, entro le 72 ore successive all'evento, le violazioni in tema di privacy che dovessero determinare, in modo illecito o accidentale, perdita, istruzione o diffusione non autorizzata di dati personali, sensibili o giudiziari.

B3) Nomina del RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Data Protection Officer – DPO) o RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) - (Artt.37-38-39 REGOLAMENTO UE);

E' una nuova figura introdotta dal legislatore comunitario che deve sovrintendere a tutti gli adempimenti normativamente vigenti, ivi compresa la formazione del personale. A tal riguardo, pur ribadendo l'obbligatorietà di tale figura per tutte le amministrazioni pubbliche, il problema è individuare a quale livello organizzativo la stessa va individuata. L'art. 37 del regolamento UE prevede che nelle realtà di non rilevanti dimensioni, qualora il titolare del trattamento o il responsabile sia un'autorità pubblica, tale figura possa essere designata da più autorità. Meglio sarebbe individuarlo all'esterno dell'istituzione scolastica tramite procedure ad evidenza pubblica di *reti di scuole* (cd. reti di scopo). Anche se non sono previste incompatibilità a monte, si sconsiglia di individuarlo nella figura dell'amministratore di sistema. Non sono previsti requisiti specifici, se non quelli rivenienti da un'esperienza professionale pregressa, sostanzialmente riconducibili a:

- Competenze giuridiche
- Competenze informatiche
- Capacità di colloquiare col GARANTE PRIVACY

Tale nominativo va comunicato al GARANTE PRIVACY.

Dopo gli esiti dell'incontro del MIUR forniremo ai colleghi soci idonea modulistica e documentazione.